CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale

N. 38 del 10/01/2020

Classifica: **010.29.01** Anno **2020** **(7125180)**

Oggetto	**CONCESSIONE PER ESPOSIZIONE ED OCCUPAZIONE PERMANENTE - N. PB 009948 - S.P. 2 CHIANTIGIANA PER GRASSINA KM 0,001 LATO DESTRO: IMPIANTO SEGNALETICO COMPOSTO DA TRE MESSAGGI MONOFACCIALI ART. 134 D.P.R. 495/92 APPROVATO CON D.C.P. N. 63 DEL 03/05/2010 - CANDI S.R.L. - COMUNE: GREVE IN CHIANTI**

Ufficio Redattore	**P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA**
Riferimento PEG	**724**
Resp. del Proc.	**MARIA GRAZIA FRAIESE**
Dirigente/Titolare P.O.	**FRAIESE MARIA GRAZIA - P.O. P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA**

barele00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la richiesta prot. 54723 del 14/11/2019, presentata da Leali Andrea quale legale rappresentante della Candi S.r.l. con sede in Moniga del Garda, VIA DELL' ARTIGIANATO 3 (P.I. 00667990980), volta ad ottenere la modifica di quanto precedentemente autorizzato con quanto descritto in oggetto, con riferimento ad un impianto segnaletico collocato lungo la strada provinciale S.P. 2 CHIANTIGIANA PER GRASSINA KM 0,001 LATO DESTRO nel Comune di GREVE IN CHIANTI, con tre messaggi avente le seguenti caratteristiche:

- monofacciali, non illuminati;
- dimensioni : cm 125 x 25;

Visto l'articolo 14 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 che attribuisce poteri e compiti agli Enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo alla manutenzione, controllo tecnico e gestione delle strada e loro pertinenze, ed al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui al Titolo II del Codice della Strada nonché alla vigilanza delle violazioni alle disposizioni di cui allo stesso Titolo II;

Dato atto che la Città metropolitana di Firenze, succeduta alla omonima Provincia ai sensi della legge n. 56/2014, è proprietaria della Strada Provinciale n. 2 "Chiantigiana per Grassina", e dunque competente per tutte le attività previste dal sopracitato articolo 14 del Codice della strada;

Visti anche gli articoli 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 contenente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.04 n. 42 e successive integrazioni e modifiche e il D.P.R. 13.02.17 n. 31;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 119 del 19.12.2018

Visto l'esito positivo dell'istruttoria tecnica effettuata dai tecnici della Città Metropolitana;

Visto l'atto dirigenziale n. 1640 del 28.06.2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa Concessioni e Autorizzazioni del Codice della strada,

DETERMINA

1. **Di concedere** alla società Candi S.r.l. con sede in Moniga del Garda, VIA DELL' ARTIGIANATO 3 (P.I. 00667990980) l'installazione dei segnali descritti in premessa, fermo l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i segnali turistici e di territorio, finalizzati alla pubblicità o propaganda dei prodotti e delle attività, dovranno essere supportati da una idonea struttura di sostegno, non potranno in nessun caso essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta;
- dovranno essere conformi all'Art. 134 del D.P.R. 495/92, nonché alle prescrizioni integrative stabilite da questa Amministrazione attraverso il nuovo "Regolamento per la Disciplina Della Pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse" approvato con D.C. Città Metropolitana n.119 del 19/12/2018 e successive modifiche, che disciplina le esposizioni pubblicitarie ed il corrispettivo dovuto a servitù di pubblico passaggio della Città Metropolitana di Firenze, pubblicato all'interno del sito internet http://www.cittametropolitana.fi.it
- I Segnali Turistici e di Territorio - Art. 134 del D.P.R. n. 495/92 – di cm. 125 x 25, monofacciali, titolo oneroso, non illuminati, installato su suolo pubblico, la tipologia dei materiali ed i colori devono essere conformi alle norme e regolamenti vigenti in materia, nonché a quanto riportato nel bozzetto allegato alla domanda, salvo eventuali variazioni consentite nel rispetto dell'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 495 del 16/12/92.
- Non sono consentite modifiche del messaggio senza preventivo assenso dell'Amministrazione concedente.
- Nel caso in cui il segnale risulta raggruppato in un "gruppo segnaletico unitario", dovrà essere rispettato quanto previsto al comma 8 dell'art.128 del D.P.R. n. 495 del 16/12/92;
- Il concessionario dell'impianto e tutti gli inserzionisti presenti sullo stesso, sono tenuti a verificare il buono stato di conservazione del segnale e della struttura di sostegno, effettuando gli interventi necessari per la buona manutenzione, (art.53, comma 3 ed art.54, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. n. 495 del 16/12/92) ed adempiendo nei tempi richiesti a tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Firenze per sopraggiunte necessità.
- Il concessionario dell'impianto è obbligato a rimuovere il segnale in caso di decadenza o revoca della concessione o in caso di motivata richiesta da parte della Città Metropolitana di Firenze.
- Nessun risarcimento è dovuto alla Società concessionaria in caso si rendesse necessario revocare il presente atto.

- Il Concessionario dell'impianto non potrà opporsi ad ulteriori richieste a cura di altri soggetti che intendessero aggiungere, previa domanda ed acquisizione del titolo autorizzativo all'Ente competente, altra segnaletica contenente anche messaggi pubblicitari, fino al completamento dell'impianto.
- L'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze si riserva il diritto di imporre al titolare della concessione, in qualsiasi momento e motivandone l'esigenza, la rimozione dell'impianto, lo spostamento o l'accorpamento del singolo segnale da inserire su altri impianti della stessa tipologia, fermo restando quanto disposto circa il piano di riordino nel "Regolamento per la Disciplina Della Pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse", approvato con D.C. Città Metropolitana n.119 del 19/12/2018 e successive modifiche.
- Le opere dovranno essere realizzate entro giorni 30 (trenta) dalla data di ritiro del presente provvedimento, scaduto tale termine il provvedimento deve intendersi revocato.
- Il provvedimento viene rilasciato salvo diritti di terzi; in particolare il concessionario è tenuto ad ottenere, prima dell'installazione, eventuali altre autorizzazioni degli enti competenti, osservandone le prescrizioni;
- Nel caso in cui al presente atto debba seguire il provvedimento finale rilasciato dal Comune territorialmente competente, dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni o vincoli imposti dal Comune stesso**;**
- Il concessionario è il solo soggetto chiamato a rispondere di qualsiasi danno a persone o cose eventualmente derivante dall'inosservanza delle suddette prescrizioni, lasciando questa Amministrazione, i suoi dipendenti e gli autorizzati sollevati da qualsiasi forma di responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori di cui alla presente concessione.
- La Società dovrà, inoltre, apporre sull'impianto pubblicitario a propria cura e spese una targhetta, ben visibile, nella quale siano riportati i seguenti dati:

a) *CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE*
b) CANDI S.r.l.
c) Concessione *Pb/009948* del *10/01/2020*
d) S.P. 2 "CHIANTIGIANA PER GRASSINA" Km 0+001 lato destro
e) Scadenza *09/01/2023* rinnovabile

Ai sensi dell'Art. 55, comma 2, la targhetta deve essere sostituita con altra aggiornata ad ogni eventuale rinnovo della concessione o in caso di variazione di uno dei dati in essa riportati.

2. La presente Autorizzazione viene rilasciata per un periodo di 3 anni (art. 27, comma 5, D.P.R. 285 del 30.04.92, art. 53, comma 6, D.P.R.495 del 16.12.92), decorrenti dalla data del presente provvedimento e si intenderà tacitamente rinnovata per i trienni successivi, a condizione che vengano effettuati i pagamenti dei canoni richiesti e che non pervenga all'Amministrazione disdetta formale almeno 60 giorni prima della sua scadenza naturale. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'obbligo del pagamento dell'intero canone per l'anno solare di riferimento.
3. Il provvedimento di autorizzazione è strettamente personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente ogni variazione. In caso di trasferimento di titolarità dovrà essere presentata apposita domanda di voltura che dovrà contenere la documentazione giustificativa al subentro e gli estremi del provvedimento di autorizzazione rilasciato al cedente. In caso di trasferimento di proprietà, risponde degli obblighi contratti verso l'ente fino a voltura avvenuta.

4. La presente autorizzazione è rilasciata:
    - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
    - con l'obbligo di non apportare modifiche o variazioni senza il preventivo assenso dell'Ente concedente;
    - con l'obbligo della riparazione di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere assentite;
    - con facoltà di questa Amministrazione di imporre nuove condizioni, a tutela del pubblico interesse e /o nel rispetto di eventuali norme di legge o di regolamento che dovessero essere in futuro emanate;
    - con la facoltà per l'Amministrazione di revocare il presente atto ove se ne presenti la necessità;
    - sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra dettate e in conformità agli elaborati tecnici, facenti parte dell'istanza prot. 54723 presentata in data 14/11/2019.
5. Di dare atto che per il Procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interesse, neppure potenziale, come contemplato dal D.P.R. 62 del 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.
6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana o in alternativa e per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.
7. Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e pubblicazione.

Firenze **10/01/2020**

FRAIESE MARIA GRAZIA - P.O. P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"

Ritirato il
Firma per ricevuta